REGOLAMENTO (CE) N. 839/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

che modifica l'elenco dei paesi inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), si applica alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, da Estonia, Lettonia, Lituania ;

considerando che la Comunità ha firmato accordi di libero scambio con Estonia, Lettonia e Lituania, paesi che hanno dato avvio a un importante programma di riforme economiche volte a garantire la loro transizione verso un'economia di mercato ;

considerando che è di conseguenza necessario prevedere che, a decorrere dall'entrata in vigore di tali accordi, i paesi in questione non siano più ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Estonia, Lettonia, Lituania sono cancellate dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal giorno dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio rispettivamente conclusi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.